

STUDIO LEGALE

Avv. Ciro Santonicola

Avv. Aldo Esposito

Via Amato 7 – 80053 Castellammare di Stabia (Na)

tel.– fax 08119189944

Pec. ciro.santonicola@ordineavvocatita.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER IL LAZIO

ROMA

**Ricorso con istanza di adozione del provvedimento monocratico, ex art. 56 C.P.A.
ed istanza cautelare collegiale ex art. 55 C.P.A.**

Ricorre il sig. MONTEFORTE CESARIO nato a Capua (CE) in data 30.01.1977, C.F. MNTCSR77A30B715H, e residente in Scafati (SA) alla via Tricinio, trav. Ciaiazzo 12 rapp.to e difeso giusto mandato in calce al presente atto dagli avv.ti Ciro Santonicola, C.F. SNT CRI 84L12 C129L e Aldo Esposito, C.F. SPSLDA82M29L845K, unitamente ai quali elettivamente domiciliano in Roma alla via Savoia n. 86 presso lo studio dell'Avv.to Martina Grimaldie che dichiarano, ex art. 136 CPA, di voler ricevere le comunicazioni di rito presso il numero di fax 081/19189944 ovvero presso la casella di posta elettronica certificata ciro.santonicola@ordineavvocatita.it.

c o n t r o

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università, e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato *opelegis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

l'Ufficio Scolastico Regionale Campania, in persona del dirigente p.t., rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato *opelegis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

l'Ambito Territoriale Provinciale di Salerno, in persona del dirigente p.t., rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato *opelegis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

Nonché nei confronti del controinteressati in atti

- **SENATORE CARMINE** residente in Nocera Superiore (SA), 84015, alla via Citola;
- **PINTO GIUSEPPE** residente in Casal Velino, 84040, via Piani n. 1;
- **MERCURIO NOBILE** residente in Angri (SA), 84012, via Ponte Aiello n. 33;

per l'annullamento, previa SOSPENSIONE e/o la riforma, con adozione di ogni più idonea misura cautelare, anche monocratica:

a)- della nota 8991 del 6 marzo 2019 emessa dal MIUR di indizione dei concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell'area A e B del personale ATA (allegato 1);

b)- del decreto 6879 del 13.03.2019 emesso dal USR Campania Napoli di indizione del concorso per titoli, di cui all'art. 554 D.Lvo 16.4.1994, n.297, per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti delle province di AVELLINO - BENEVENTO - CASERTA – NAPOLI - SALERNO concernenti il profilo professionale dell'area B – ASSISTENTE TECNICO - del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale della scuola, nella parte in cui all' art. 4 rubricato " requisiti per l'ammissione al concorso dei candidati non inseriti nella graduatoria permanente", comma 2, lettera C, dispone che *“ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, con esclusione del servizio prestato nelle Istituzioni scolastiche della regione Valle d'Aosta e delle province di Trento e Bolzano, con rapporto d'impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego*

direttamente con gli Enti Locali, i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A. ” laddove non considera requisito di accesso il servizio militare prestato non in costanza di nomina (allegato 2);

c)- del decreto 6887 del 13.03.2019 emesso dal USR Campania Napoli di indizione del concorso per titoli, di cui all’art. 554 D.Lvo 16.4.1994, n.297, per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie permanenti delle province di AVELLINO - BENEVENTO - CASERTA – NAPOLI - SALERNO concernenti il profilo professionale dell’area A – COLLABORATORE SCOLASTICO - del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale della scuola, nella parte in cui all’ art. 4 rubricato " requisiti per l’ammissione al concorso dei candidati non inseriti nella graduatoria permanente", comma 2, lettera C, dispone che *“ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, con esclusione del servizio prestato nelle Istituzioni scolastiche della regione Valle d’Aosta e delle province di Trento e Bolzano, con rapporto d’impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego direttamente con gli Enti Locali, i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A. ”* laddove non considera requisito di accesso il servizio militare prestato non in costanza di nomina (allegato 3);

d)- ove necessario, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e conseguenziale anche non conosciuto che, comunque, possa ledere gli interessi del ricorrente.

Per l’accertamento e la declaratoria

-del diritto del ricorrente ad essere inserito nella graduatoria ATA 24 mesi, a.s. 2019/2020, della provincia di Salerno concernenti il profilo professionale

**dell'area B – ASSISTENTE TECNICO e dell'area A – COLLABORATORE
SCOLASTICO;**

per la condanna ex art. 30, comma 2, c.p.a.

delle Amministrazioni intimare all'adozione dei relativi provvedimenti, anche a titolo di risarcimento dei danni in forma specifica.

F a t t o

Il Monteforte Cesario ha prestato il servizio militare dall'anno 1995 al 2001. Difatti, dal marzo 1995 risultava inquadrato quale militare di leva. Successivamente, in data 24 luglio 1998, l'istante veniva ammesso alla commutazione della ferma di leva in ferma breve triennale sino al 22 luglio 2001 (vedasi foglio matricolare, allegato 4).

Il ricorrente presentava la domanda avente prot. 4652 del 29.03.2019 all'USR Campania, Ambito territoriale di Salerno, per l'inserimento nella graduatoria permanente ATA per l'a.s. 2019/20, per i profili di assistente tecnico e collaboratore scolastico precisando sul frontespizio che l'istanza era predisposta quale aspirante titolare di un servizio di 36 mesi svolto come volontario delle FF.AA. (VFB), (allegato 5).

Di seguito vengono indicati i requisiti richiesti per l'accesso:

- anzianità di servizio di almeno due anni, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi prestato in posti corrispondenti al profilo professionale cui si richiede l'accesso e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre;

- essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale, cui si concorre;
- il personale che, eventualmente, non sia in servizio all'atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale, cui concorre, non perde la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale”, come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento della medesima provincia e del medesimo profilo (per il profilo di CS) e negli elenchi provinciali per le supplenze (per i profili di AA – AT – CR – CO – GA – IF);
- il personale che non si trovi nelle condizioni di cui ai due punti precedenti conserva, ai fini del presente bando, la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale” se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre (AA – AT – CR – CO – GA – IF – CS).

L'esponente, titolare del diploma di perito capotecnico industriale conseguito nell'a.s. 1995/1996 presso l'ITIS A. Volta di Aversa, risultava inserito nella terza fascia delle graduatorie di istituto del personale ATA della provincia di Salerno, a.s. 2018/2021, per i profili professionali di assistente tecnico e collaboratore scolastico (allegato 6).

Tuttavia, non risulta essere mai stato convocato per l'attribuzione di supplenze. Pertanto, non essendo possessore di alcun servizio ATA, viene preclusa la possibilità di accedere alla graduatoria permanente ATA relativa all'anno scolastico 2019/2020.

Tale esclusione determina una grave perdita di chance lavorativa, trattandosi di procedura concorsuale per titoli diretta alla creazione di una graduatoria funzionale ad assumere personale a tempo indeterminato.

Il Monteforte rivendica il diritto ad essere inserito nella graduatoria ATA 24 mesi in quanto titolare di un servizio militare di almeno 24 mesi prestato non in costanza di rapporto.

MOTIVI

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO, DI RAGIONEVOLEZZA E DEL FAVOR PARTECIPATIONIS NELLE PROCEDURE CONCORSUALI PER TITOLI. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ. ILLOGICITÀ MANIFESTA, IRRAZIONALITÀ E DELLA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO A PARITÀ DI SITUAZIONI. VIOLAZIONE DELL'ART 52 COMMA 2 DELLA COSTITUZIONE E DELL'ART. 569 COMMA 3 D. LGS. 297/94 (TESTO UNICO SCUOLA).

La fondatezza della domanda azionata nel presente giudizio appare suffragata dal disposto dell'art. 569, comma 3, D.Lgs. 297/1994 (Testo Unico Scuola), laddove è stabilito che il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti. Una interpretazione costituzionalmente orientata di tale disposizione induce a ritenere che il periodo di assolvimento degli obblighi di leva militare o di servizio sostitutivo assimilato, prestato in epoca successiva al conseguimento del titolo di studio utile all' accesso

ai profili professionali ATA, debba essere valutato alla stessa stregua di quello conferito in costanza di nomina.

Il riconoscimento del servizio militare all'interno delle graduatorie permanenti ATA, anche se svolto non in costanza di rapporto di lavoro con il MIUR, è un diritto coerente con i precetti dell'art. 52, comma 2, Cost. e, al tempo stesso, funzionale alla salvaguardia del principio della parità di trattamento e di non discriminazione che invece il MIUR - perseverando nella sua ostinazione a voler circoscrivere la valutazione del servizio militare e l'accesso alla graduatoria ATA solo in favore del personale titolare di servizio presso scuole statali – viola in maniera del tutto arbitraria.

Il servizio militare deve essere sempre valutabile ai sensi dell' art. 569 comma 3 del D.lgs 297/94, il quale prevede testualmente che il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva sono validi a tutti gli effetti. La portata assolutamente generale del 3° comma dell' art. 569 D.Lgs. n. 297/1994, non connotata da limitazioni di sorta, comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie permanenti ATA, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive.

Non va preso affatto in considerazione l'art. 2050 del Codice dell'ordinamento militare di cui al Decr. Leg.vo n. 66 del 2010, che sancisce la valutabilità ai fini dei concorsi pubblici del solo servizio militare di leva prestato in costanza di rapporto.

In relazione al servizio militare non può, pertanto, trovare applicazione l'art. 2050 del sopracitato codice, bensì (anche in ossequio al principio *lex posterior non derogat lege priori speciali*), la norma speciale del settore scolastico di cui al comma 3 dell'art. 569 del Decr. Leg.vo n. 297 del 1994, ai sensi della quale il periodo del servizio militare di leva o di richiamo e il servizio sostitutivo civile di quello di leva è valido a tutti gli effetti; norma rispetto alla quale, la nota 8991 del 6 marzo 2019 emessa dal MIUR, il decreto 6879 del 13.03.2019 emesso dall'USR Campania Napoli e il decreto 6887 del 13.03.2019 emesso dall'USR Campania Napoli (che, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti ATA, a.s. 2019/2020, non prevedono, quale titolo di accesso il servizio militare non prestato in costanza di servizio), in quanto sottordinati, devono ritenersi illegittimi.

Nel nostro caso, si tratta di accertare il diritto del ricorrente ad essere inserito nella graduatoria ATA 24 mesi a.s. 2019/2020 per profili professionali AT e CS, attraverso uno schema concorsuale per titoli, ed in favore di un soggetto che vanta già un titolo di studio utile per accedere ai suddetti profili, valido ai fini dell'instaurazione di rapporto di lavoro, che è espressamente riconosciuto agli effetti della carriera dalla speciale normativa del settore scolastico di cui al T.U. della Scuola, e cioè dal citato comma 3° dell'art. 569 che riconosce “il periodo di servizio militare di leva valido a tutti gli effetti” ed è inserito nella Sezione intitolata espressamente “Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera”.

Il servizio militare (o assimilato) è svolto nell'interesse della collettività nazionale a fronte di un'inevitabile compressione della libertà dell'individuo per un periodo significativo della sua vita.

La ratio della normativa primaria è evidentemente quella di impedire che lo svolgimento del servizio militare sia di ostacolo alla funzione di ATA, impedendolo o comunque ritardandolo, e ribadisce l'importanza di tale disposizione che risulta attuativa del precetto Costituzionale di cui all'art 52 in base al quale, l'adempimento del servizio militare "...non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino né l'esercizio di diritti politici".

E siccome l'aspirante era tenuto allo svolgimento del servizio militare, il mancato riconoscimento di tale servizio ai fini dell'accesso nella graduatoria ATA, determinerebbe una disparità di trattamento rispetto a coloro i quali per ragioni di sesso, salute o altro non erano tenuti al medesimo adempimento e hanno così potuto dedicarsi immediatamente alla ricerca di un'occupazione al termine del percorso di studi.

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA, DECLINATO SECONDO IL CANONE DELLA RAGIONEVOLEZZA, ART. 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARITA' DI TRATTAMENTO ED ACCESSO DEI CITTADINI NEGLI IMPIEGHI PUBBLICI (DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 97, COMMA 1, 51, COMMA 1, 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE). VIOLAZIONE DEI PRINCIPI MERITOCRATICI, DI BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA (ART. 97, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE). VIOLAZIONE ART. 21 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA ED ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, MANIFESTA INGIUSTIZIA E DISPARITA' DI TRATTAMENTO. CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE O,

**COMUNQUE, MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE. ECCESSO DI POTERE.
IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ
DELL'ATTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA. DISPARITÀ DI
TRATTAMENTO.**

La nota 8166 del 5 giugno 2009, lettera M, chiarificatrice di numerose questioni controverse rispetto alla valutazione delle domande per la graduatoria 24 mesi ATA, compreso il riconoscimento del servizio militare, indica espressamente che “il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali. Il servizio militare in ferma di leva volontaria è da valutare come servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali.”

Il servizio militare svolto dal ricorrente, valutato come “servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali”, deve essere considerato requisito di accesso alla graduatoria ATA allo stesso modo del servizio prestato con rapporto di impiego direttamente con gli Enti Locali. Quest’ultimo, infatti, è riconosciuto espressamente dagli impugnati decreti n. 6879 e 6887 del 13.03.2019 emessi dal USR Campania Napoli titolo di ammissione al concorso di ASSISTENTE TECNICO e COLLABORATORE SCOLATICO funzionale alla formazione della graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato.

Difatti, il periodo di servizio militare prestato è valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso gli Enti Pubblici.

**SULL'ISTANZA CAUTELARE DI ADOZIONE DEL DECRETO PRESIDENZIALE
CAUTELARE EX ART. 56 C.P.A.**

Il *fumus* è nei motivi di ricorso, appare palese e di tutta evidenza.

Quanto al *periculum in mora*, l'estremo danno gravissimo ed irreparabile, tale da non consentire la dilazione neppure fino alla data della Camera di Consiglio, si pone nei seguenti termini:

Come sancito dai decreti 6879 del 13.03.2019 e 6887 del 13.03.2019 di indizione della procedura per titoli ai fini dell'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti personale ATA, il termine per presentare la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale è fissato al 12.04.2019 (art. 1); successivamente si formeranno le commissioni giudicatrici, le quali avranno il compito di formare le prime graduatorie permanenti provvisorie, depositate per dieci giorni presso la sede dell'Ambito territoriale competente, approvate poi in via definitiva dal Dirigente (art. 11).

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 “*i candidati collocati nella graduatoria permanente e nell'ordine della medesima, sono assunti con contratto a tempo indeterminato sui posti a tal fine disponibili ed in base alla normativa vigente all'atto di assunzione*”; all'art. 6 comma 1, invece, è previsto che tutti i candidati inseriti nelle graduatorie permanenti, finalizzate alle assunzioni a tempo indeterminato, mantengono comunque il diritto ad essere assunti, con precedenza, quali supplenti annuali o fino al termine dell'attività didattica: dal combinato disposto di queste due norme emerge

pertanto l'assoluta necessità di ottenere il provvedimento monocratico d'urgenza nel più breve tempo possibile, onde non pregiudicare in maniera irreversibile il diritto del ricorrente ad essere assunto a tempo indeterminato, o comunque determinato, attingendo dalle suddette graduatorie di formazione imminente anche ai fini della assegnazione delle supplenze in occasione dell'avvio del prossimo anno scolastico 2019/2020.

Il provvedimento monocratico, che consenta quindi l'inserzione con riserva nelle graduatorie permanenti ATA, è l'unico utile a non arrecare un concreto danno alla parte ricorrente, anche tenuto conto del possibile bilanciamento dei contrapposti interessi.

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE.

Per le stesse ragioni s'invoca la concessione della misura cautelare collegiale, a conferma di quella monocratica o in sostituzione della stessa.

In ragione dei profili dedotti, si ritengono irragionevoli, ingiuste ed illogiche le scelte operate con i provvedimenti impugnati, domandando, in questa sede, un intervento di mitigazione, considerato che il bilanciamento con i contrapposti interessi può deporre in senso favorevole alle doglianze del ricorrente.

p.q.m.

si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'istanza cautelare, anche in forma monocratica, e per l'annullamento degli atti impugnati, nelle parti d'interesse e nei limiti dell'utilità, conseguentemente domandando che:

- **venga consentita l’inserzione dell’istante nella graduatoria ATA 24 mesi a.s. 2019/2020, anno scolastico 2018/2019, della provincia di Salerno concernente il profilo professionale dell’area B – ASSISTENTE TECNICO e dell’area A – COLLABORATORE SCOLASTICO;**
- **sia disposta, previa SOSPENSIONE e/o la riforma, con adozione di ogni più idonea misura cautelare, anche monocratica l’annullamento:**

a)- della nota 8991 del 6 marzo 2019 emessa dal MIUR di indizione dei concorsi per titoli per l’accesso ai ruoli provinciali, relativi ai profili professionali dell’area A e B del personale ATA;

b)- dei decreti 6879 del 13.03.2019 e 6887 del 13.03.2019 emessi dall’ USR Campania Napoli di indizione del concorso per titoli, di cui all’art. 554 D.Lgs. 16.4.1994, n.297, per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie permanenti delle province di AVELLINO - BENEVENTO - CASERTA – NAPOLI - SALERNO concernenti il profilo professionale dell’area B – ASSISTENTE TECNICO – e dell’area A – COLLABORATORE SCOLASTICO del personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale della scuola, nella parte in cui all’ art. 4 rubricato " requisiti per l’ammissione al concorso dei candidati non inseriti nella graduatoria permanente", comma 2, lettera C, dispongono che *“ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, con esclusione del servizio prestato nelle Istituzioni scolastiche della regione Valle d’Aosta e delle province di Trento e Bolzano, con rapporto*

d’impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego direttamente con gli Enti Locali, i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A.” laddove non considera requisito di accesso il servizio militare prestato non in costanza di nomina;

- **vengano condannate ex art. 30, comma 2, c.p.a.** le Amministrazioni intimare all’adozione dei relativi provvedimenti, anche a titolo di risarcimento dei danni in forma specifica.

Con vittoria di spese diritti e competenze da distrarre in favore degli scriventi legali antistatari.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che il valore del presente ricorso in materia di pubblico impiego è indeterminabile.

La produzione documentale sarà allegata con atto separato.

Salvisiuribus

Castellammare di Stabia-Roma, lì 16 Aprile 2019

Avv. Aldo Esposito Avv. Ciro Santonicola

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’ DA VALERE ESCLUSIVAMENTE
PER LE COPIE CARTACEE EVENTUALMENTE PRODOTTE

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 22 CAD si attesta la

conformità della presente copia cartacea (usata esclusivamente per le notifiche a mezzo posta e per il deposito di copia cortesia ai sensi del D.L. 31 agosto 2016 n.168) all'originale telematico da cui è stata estratta.

Castellammare di Stabia-Roma, lì 16 Aprile 2019

Avv. Aldo Esposito

Avv. Ciro Santonicola